Guida alla successione

CRÉDIT AGRICOLE
Una grande banca, tutta per te.

SOMMARIO

	Premessa	
1	Aspetti generali della successione	3
2	Successione legittima (senza testamento)	3
3	I diritti successori dei figli e del coniuge	4
4	Successione testamentaria e tipi di testamento	4
	- Testamento olografo	4
	- Testamento pubblico	4
	- Testamento segreto	5
5	Successione necessaria	5
6	Parentela e affinità	7
7	Capacità di succedere - rinuncia all'eredità e indegnità	7
	- Rinuncia all'eredità	7
	- Indegnità a succedere	8
8	Mancanza di eredi	8
9	Diritto applicabile alla successione	8
10	Principali adempimenti per la pratica di successione in Banca	8
11	Principali adempimenti per la richiesta di liquidazione di Polizza CA Vita	11
12	Documentazione necessaria alla liquidazione di prestiti Agos	14
13	Documentazione necessaria all'avvio delle pratiche per liquidazione Polizze CACI	15
14	Iter di denuncia della pratica di successione (Dichiarazione di successione)	15
15	Imposta di successione	15

Normativa vigente al 02/09/2019

PREMESSA

La materia sulle successioni si presenta particolarmente articolata e complessa. La presente Guida non ha lo scopo di affrontare ogni aspetto di una vicenda successoria ma intende fornire le prime indicazioni, di carattere necessariamente generale, per facilitare la gestione iniziale di una pratica di successione. Dal punto di vista giuridico la successione è l'evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori o eredi) subentrano in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare un'altra persona (il "de cuius").
Per fornire una più precisa definizione di quanto riportato, verrà indicato il riferimento normativo dei vari argomenti trattati.

1. ASPETTI GENERALI DELLA SUCCESSIONE

Al momento del decesso di una persona (de cuius) e nel luogo dell'ultimo domicilio dello stesso, si apre la "successione ereditaria" (art. 456 c.c.).
I diritti patrimoniali del defunto vengono trasferiti ad altri soggetti che subentrano in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività (saldo creditore di un conto corrente, obbligazioni, azioni quote di Fondi Comuni di Investimento, libretti di deposito etc), che per le passività (mutui, aperture di credito, finanziamenti, fidejussioni etc.).
La successione può essere:

- a titolo universale: in questo caso il successore, che prende il nome di "erede", subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto;

- a titolo particolare: in questo caso il successore diventa "legatario", in base alla legge o al disposto testamentario, e succede solamente in uno o più rapporti ben determinati.

L'erede, e non il legatario, subentra quindi in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili, ovvero acquisisce anche gli eventuali debiti, ed è legittimato nei processi e nei procedimenti che aveva instaurato in vita il defunto.
L'eredità deve essere accettata (art. 459 c.c.), mentre il legato viene acquisito anche senza accettazione, salva facoltà di rinuncia (art. 649 c.c.).
L'accettazione dell'eredità può essere espressa, a seguito di dichiarazione contenuta in atto pubblico o scrittura privata (art. 475 c.c.), oppure tacita, mediante il compimento di un atto che presuppone la volontà di accettare (art. 476 c.c.)
Il trasferimento dei diritti patrimoniali può avvenire per legge, cioè secondo quanto stabilito dal Codice Civile (successione legittima, art. 565 c.c. e seguenti), o per testamento, cioè secondo quanto stabilito in vita dal deceduto (successione testamentaria, art. 587 c.c. e seguenti).

2. SUCCESSIONE LEGITTIMA (SENZA TESTAMENTO)

Si apre una successione legittima quando il defunto non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni ed interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti.
I familiari che ereditano per legge (eredi legittimi) sono:

- coniuge
- figli
- fratelli (in assenza dei figli)
- ascendenti (in assenza dei figli)
- altri parenti entro il 6° grado (in assenza dei familiari precedentemente indicati)

In mancanza di eredi, l'eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

3. I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI E DEL CONIUGE

I figli succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali (art. 566 c.c.).
Il coniuge concorre nell'eredità secondo quote stabilite dalla legge (art. 581 e seguenti c.c.), in via esclusiva oppure in concorso con gli altri eredi.
Il coniuge separato senza addebito (senza colpa) gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.
Al coniuge del de cuius (separato e non) viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante.

4. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA E TIPI DI TESTAMENTO

Possono fare testamento tutte le persone capaci per legge. Sono incapaci di disporre per testamento:

- i minorenni
- gli interdetti per infermità di mente
- gli incapaci naturali

Esistono diverse forme di testamento:

- il testamento olografo
- il testamento per atto di notaio. In tal caso il testamento può essere pubblico o segreto.

TESTAMENTO OLOGRAFO

Viene interamente scritto a mano dal testatore e deve riportare la data (giorno, mese, anno) e, al termine delle disposizioni, la firma dello stesso (art. 602 c.c.).
Per esigenze di sicurezza può essere conservato in un luogo segreto e si dovrebbe fare in modo che possa essere rinvenuto dopo il decesso del testatore; potrà essere consegnato a una persona di fiducia o depositato presso un notaio che, dopo la morte del testatore, redigerà un verbale alla presenza di due testimoni, rendendolo pubblico (cosiddetto "verbale di pubblicazione del testamento").
Successivamente alla pubblicazione il testamento diventa eseguibile, nel senso che viene così data attuazione alle volontà del defunto.
È obbligo per chiunque sia in possesso di un testamento olografo farne consegna al notaio per la sua pubblicazione.

TESTAMENTO PUBBLICO

Viene ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni, in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore (art. 603 c.c.). Il notaio provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento. Al decesso del testatore, il notaio non provvederà alla pubblicazione del testamento in quanto già documento pubblico.

TESTAMENTO SEGRETO

Il testamento è segreto (art. 604 c.c.) quando viene redatto dal testatore o da terza persona e consegnato sigillato in una busta al notaio in presenza di due testimoni. Nel caso sia scritto a mano dal testatore è sufficiente una firma in calce, invece, se redatto in tutto o in parte da una terza persona o se è scritto con dispositivi meccanici, deve essere firmato dal testatore in ciascun mezzo foglio.
Dopo il decesso del testatore, il notaio provvederà alla pubblicazione del testamento.

5. SUCCESSIONE NECESSARIA

Per "successione necessaria" si intende l'istituto del diritto successorio che assicura a determinati soggetti (stretti congiunti) la titolarità di una quota del patrimonio del defunto.
In altre parole, ciascuno può disporre dei suoi beni in vita (con donazioni) o per testamento, nel modo che ritiene più opportuno, purché non leda i diritti che la legge assicura ai seguenti congiunti più stretti definiti "legittimari" (art. 536 c.c.):

- coniuge
- figli
- ascendenti legittimi (se mancano i figli)

In presenza di tali congiunti una parte dei beni del defunto deve comunque essere attribuita a loro. La quota che la legge riserva a costoro si chiama "quota di riserva" o "legittima".
I legittimari non devono essere confusi con i successori legittimi che sono coloro ai quali l'eredità è devoluta per legge in mancanza di testamento (vedi il precedente paragrafo "Successione legittima senza testamento").
Se all'apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:

- disponibile: quota parte del patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto, anche a terzi;

- legittima o riserva: quota parte del patrimonio della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle tipologie di successione e della ripartizione delle quote.

	SUCCESSIONE TESTAMENTARIA		SUCCESSIONE LEGITTIMA
Parenti del defunto esistenti al momento dell'apertura della successione	**Quota di riserva (cosiddetta "legittima" a favore degli eredi legittimari - coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi - art. 536 c.c.)**	**Quota di patrimonio disponibile**	**Asse ereditario (eredi legittimi - art. 565 c.c., categorie dei successibili)**
Coniuge	1/2 - art. 540 c.c.	1/2	tutta l'eredità art. 583 c.c.
Coniuge + figlio	1/3 al coniuge - 1/3 al figlio art. 542 1° comma	1/3	1/2 al coniuge 1/2 al figlio art. 581 c.c.
Coniuge + 2 o più figli	1/4 al coniuge - 1/2 ai figli art. 542 2° comma	1/4	1/3 al coniuge 2/3 ai figli - art. 581 c.c.
Coniuge + ascendenti	1/2 al coniuge - 1/4 agli ascendenti - art. 544 c.c.	1/4	2/3 al coniuge - 1/3 agli ascendenti art. 588 c.c.
1 figlio	1/2 - art. 537 c.c.	1/2	tutta l'eredità - art. 566 c.c.
2 o più figli	2/3 - art. 537 c.c.	1/3	tutta l'eredità in parti uguali art. 566 c.c.
Ascendenti	1/3 - art. 538 c.c.	2/3	tutta l'eredità in parti uguali art. 569 c.c.
Coniuge, ascendenti e fratelli	1/2 al coniuge - 1/4 agli ascendenti - art. 544 c.c.	1/4	2/3 al coniuge - 1/3 ai fratelli e ascendenti (minimo 1/4 agli ascendenti) - art. 582 c.c.
Coniuge e fratelli	1/2 al coniuge - art. 540 c.c.	1/2	2/3 al coniuge - 1/3 ai fratelli - art. 582 c.c.
Ascendenti e fratelli	1/3 agli ascendenti - art. 538 c.c.	2/3	tutta l'eredità in parti uguali (minimo 1/2 agli ascendenti) - art. 571 c.c.
Fratelli	///	1/1	tutta l'eredità in parti uguali
Altri parenti fino al 6° grado	///	1/1	tutta l'eredità in parti uguali art. 572 c.c.

6. PARENTELA E AFFINITÀ

La parentela è il vincolo che lega coloro che discendono da un'unica persona (capostipite).
Può essere in linea retta (quando le persone discendono l'una dall'altra, come possono essere i genitori, i nonni, i figli, i nipoti che siano figli dei figli) o in linea collaterale (quando le persone hanno un capostipite comune ma non discendono gli uni dagli altri, come possono essere i fratelli, gli zii, i cugini ecc)
L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge.
Le diverse parentele e affinità si esprimono in gradi.
Qui di seguito qualche esempio di grado di parentela e affinità:

Grado di parentela	Esempio parenti in linea retta	Esempio parenti in linea collaterale	Grado di affinità	Esempio
1°	genitore - figlio		1°	suoceri, generi/nuore
2°	nonno nipote (figlio di figlio)	fratello	2°	cognati
3°	bisnonno - pronipote	zio nipote (fliglio di fratello)	3°	zio del coniuge
4°		prozio - primo cugino		
5°		secondo cugino figli del primo cugino		
6°		figli del secondo cugino		

7. CAPACITÀ DI SUCCEDERE - RINUNCIA ALL'EREDITÀ - INDEGNITÀ

- CAPACITÀ DI SUCCEDERE

Per legge possono succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Si presume concepito chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti (art. 462 c.c.).
Possono succedere per testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti.

- RINUNCIA ALL'EREDITÀ

La rinuncia all'eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale (art. 520 c.c.). Deve risultare da atto formale e deve effettuarsi con una dichiarazione ricevuta da un notaio o resa davanti al cancelliere del Tribunale (art. 519 c.c.).
La rinuncia viene inserita nel Registro delle Successioni presso la Cancelleria del Tribunale.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
La rinuncia è un atto revocabile (art. 525 c.c.) sempre che non sia trascorso il termine di prescrizione della facoltà di accettare l'eredità (dieci anni dalla data di apertura della successione).

- INDEGNITÀ A SUCCEDERE

Il codice civile prevede casi di indegnità a succedere; in tali situazioni, da accertarsi a mezzo di provvedimento giudiziale, il soggetto indegno viene escluso dalla successione (art. 463 c.c.). L'indegnità tende sostanzialmente ad escludere dalla successione chi abbia gravemente offeso la persona del de cuius o la sua libertà testamentaria e possa trarre profitto dall'eredità della persona offesa.

8. MANCANZA DI EREDI

Secondo quanto dispone l'art. 586 c.c., in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato: l'acquisto avviene di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia dell'eredità.

9. DIRITTO APPLICABILE ALLA SUCCESSIONE

Per le successioni aperte entro il 16 agosto 2015 la legge applicabile ad una successione è quella stabilita dall'art 46 della Legge 218/95 ("Riforma del sistema di diritto internazionale privato") secondo il quale la successione è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, salvo che il de cuius abbia scelto, con dichiarazione espressa nel testamento, di regolare la propria successione secondo la legge dello Stato di residenza.
Per le successioni aperte a partire dal 17 agosto 2015, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE, 04/07/2012 n° 650, la successione è regolata secondo la legge dello Stato di residenza abituale del defunto.

10. PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LA PRATICA DI SUCCESSIONE IN BANCA

1. Comunicare alla Banca il decesso di un cliente mediante consegna del certificato di morte (da richiedere agli Uffici del Comune);

2. prendere contatti con il gestore per acquisire le precise informazioni in ordine ai documenti richiesti dalla Banca in relazione alle attività da svolgere.

2.1 Richiesta da parte di un erede di certificazione di sussistenza dei beni del defunto alla data del decesso.

In questa fase per poter ottenere la certificazione un erede dovrà sottoscrivere presso la filiale il modulo "Richiesta di rilascio della dichiarazione dei rapporti bancari" e presentare obbligatoriamente i documenti che seguono, da consegnare in copia conforme o in originale.

A) IN CASO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA

- documento di identità degli eredi
- certificato di morte (Comune)
- dichiarazione sostitutiva atto notorio in bollo e autenticata (con l'indicazione se gli eredi hanno o meno la capacità di agire) (Comune)
- eventuali altri documenti nei casi specificati sotto

1) **in presenza di interdetti/inabilitati e soggetti assistiti da amministratori di sostegno (oltre ai primi tre documenti)**
   - copia conforme del decreto di nomina e del verbale di giuramento (Giudice Tutelare)
   - verbale di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (solo per interdetti/inabilitati) (Tribunale)

2) **in presenza di minori (oltre ai primi tre documenti)**
   - copia del Decreto del Giudice Tutelare, contenente l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario in nome e per conto del/i minore/i (Tribunale)

3) **in presenza di eredità giacente (oltre al certificato di morte)**
   - copia conforme all'originale del Decreto di nomina del curatore emesso dal Tribunale che ha dichiarato la giacenza dell'eredità (Tribunale)
   - copia conforme del verbale di giuramento emesso dal Tribunale (Tribunale)

4) **in presenza di eredi non residenti**
   - il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se redatti in lingua originale, devono essere tradotti in lingua italiana e devono essere muniti di timbri di «legalizzazione» o «apostille» e accompagnata da traduzione giurata da traduttore iscritto all'«Albo» del Tribunale del luogo (la legalizzazione non è richiesta se l'erede risiede nei seguenti paesi: Belgio, Danimarca, Irlanda, Francia, Lettonia ed Estonia)

B) IN CASO DI SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

- certificato di morte (Comune)
- verbale di pubblicazione del testamento olografo o verbale di registrazione di testamento pubblico (Notaio)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in bollo e autenticata (con l'indicazione se gli eredi hanno o meno la capacità di agire); successivamente, nel caso in cui dalla certificazione risultasse un patrimonio in capo al del decuius superiore a 50.000 euro, verrà richiesto, per la fase di chiusura della successione/liquidazione, un atto notorio
- eventuali altri documenti nei casi specificati sotto

1) **in presenza di interdetti/inabilitati e soggetti assistiti da amministratori di sostegno (oltre ai primi tre documenti)**
   - copia conforme del decreto di nomina e del verbale di giuramento rilasciato dal Giudice Tutelare (Tribunale)
   - verbale di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (solo per interdetti/inabilitati) (Tribunale)

2) **in presenza di minori (oltre ai primi tre documenti)**
   - copia del Decreto del Giudice Tutelare, contenente l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario in nome e per conto del/i minore/i

3) **in presenza di richiesta da esecutore testamentario (oltre ai primi tre documenti)**
   - copia conforme dell'accettazione dell'incarico o della rinuncia, nel caso abbia rinunciato all'incarico (Cancelleria del Tribunale)
   - eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria di proroga della durata del possesso dei beni ereditari

4) in presenza di richiesta da persona giuridica (oltre ai primi tre documenti)

- copia dello statuto
- copia conforme dell'atto di accettazione con beneficio di inventario reso dal legale rappresentante davanti a un notaio o un cancelliere del Tribunale
- il certificato di iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche o nel Registro delle Imprese (dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante). La richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato a presentare la domanda
- in caso di parrocchia, deve essere richiesta l'autorizzazione della Curia ad accettare l'eredità

5) in presenza di eredi non residenti

- il certificato di morte, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, il verbale di pubblicazione del testamento, se redatti in lingua originale, devono essere tradotti in lingua italiana e devono essere muniti di timbri di «legalizzazione» o «apostille» e accompagnati da traduzione giurata da traduttore iscritto all'«Albo» del Tribunale del luogo (la legalizzazione non è richiesta se l'erede risiede nei seguenti paesi: Belgio, Danimarca, Irlanda, Francia, Lettonia ed Estonia).

2.2 Dichiarazione di esonero alla presentazione della denuncia di successione

Qualora ricorrano contestualmente le seguenti tre condizioni gli eredi dovranno sottoscrivere la dichiarazione di esonero alla presentazione della denuncia di successione:

a) l'eredità è devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta (ovvero padre, madre, figlio, figlia, nipoti in linea retta);

b) il valore globale dell'attivo ereditario non è superiore a 100.000,00 euro;

c) l'eredità non comprende immobili o diritti reali immobiliari.

2.3 Chiusura della successione

Per poter procedere alla chiusura della successione gli eredi dovranno presentare alla filiale tenutaria dei rapporti copia conforme della dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre a seconda della peculiarità della successione dovranno essere presentati alla banca i seguenti documenti:

- **Successione Testamentaria**
  - Atto notorio nel caso di attivi presso la Banca superiori a 50.000 €;
  - Verbale di pubblicazione del testamento olografo o verbale di registrazione di testamento pubblico.

- **Successione in presenza di eredi minori**
  - Verbale di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario;
  - Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il genitore a riscuotere le giacenze e disponga in ordine alle eventuali modalità di reinvestimento.
- **Successione in presenza di interdetti/inabilitati**
  - Verbale di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario;
  - Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il Rappresentante Legale a riscuotere le giacenze e disponga in ordine alle eventuali modalità di reinvestimento.
- **Successione in presenza di soggetti assistiti da amministratore di sostegno**
  - Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il Rappresentante Legale a riscuotere le giacenze e disponga in ordine alle eventuali modalità di reinvestimento.
- **Successione in presenza di soggetti beneficiari "persone giuridiche"**
  - Atto di nomina o altro documento (Atto Costitutivo, Statuto) da cui si evincano i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di liquidazione.

In linea generale, senza la presentazione della denuncia di successione o della dichiarazione di esistenza delle condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione, per specifica disposizione di legge, la banca non può procedere a rendere disponibili agli eredi le somme o i beni detenuti.

Qualora il cliente defunto fosse titolare di polizze assicurative, mutui e/o prestiti con copertura assicurativa, alla documentazione bancaria sopra specificata verranno richiesti documenti specifici a seconda delle varie tipologie di prodotto.

11. PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI POLIZZA CA VITA

11.1 Polizze Vita

Qualora il cliente defunto sia "l'assicurato" di una polizza vita, oltre alla documentazione bancaria (certificato di morte, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, copia della pubblicazione dell'eventuale testamento, ecc.) la Compagnia richiede i seguenti specifici documenti aggiuntivi:

- Documenti di identità e codice fiscale di tutti i beneficiari

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio dovrà essere autenticata da un pubblico Ufficiale e dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- Se l'assicurato ha lasciato o meno testamento;
- Indicazione della data di pubblicazione e del numero di repertorio dell'eventuale testamento;
- Indicazione che l'eventuale testamento è allo stato l'unico o ultimo conosciuto, valido e non impugnato;

Se tra i beneficiati ci sono minori od incapaci sarà necessario consegnare alla Compagnia:

- copia del decreto del giudice tutelare che autorizzi il genitore o il tutore alla riscossione della somma spettante al minore/incapace;

Se uno dei beneficiari è una persona giuridica deve essere consegnato a CA Vita:

- l'atto di nomina o altro documento (Atto costitutivo, Statuto) da cui si evincano i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di liquidazione.

Inoltre qualora il "contraente" sia diverso dall'"assicurato", l'assicurato sia deceduto e il beneficiario sia un nome specifico non viene richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'eventuale testamento.

11.2 Polizze Vita prodotto TCM

In caso di polizze TCM oltre alla documentazione indicata nella pagina precedente, necessaria per identificare gli aventi diritto, bisogna produrre la seguente documentazione per verificare la liquidabilità del sinistro.

In caso di decesso da malattia

- Relazione del medico curante sulle cause del decesso compilata dal medico che aveva in cura l'Assicurato fino alla data di decesso (su modulo fornito dalla compagnia). Si raccomanda che tale modello venga compilato dal medico in ogni sua parte, in particolare nell'indicare la data di insorgenza delle eventuali patologie e le terapie praticate al fine di evitare in fase successiva la richiesta di ulteriore documentazione;

- Copia della cartella clinica informatizzata limitata ai 5 anni antecedenti la data di decorrenza della polizza con particolare riferimento alle seguenti sezioni: anamnesi patologica personale, ricoveri o interventi ambulatoriali, terapie farmacologiche, scheda patologie, cronologia prescrizione esami del sangue, indagini specialistiche complete di referti. Tutte le informazioni dovranno essere collocate temporalmente (prodotta dal medico curante);

- In assenza di cartella clinica informatizzata, dovrà essere fornita Anamnesi medica limitata ai cinque anni antecedenti la data di decorrenza della polizza su modulo fornito dalla compagnia;

- Se dalla documentazione prodotta dovesse emergere la necessità di approfondire la storia clinica dell'assicurato per valutare la liquidabilità potrebbe essere necessario richiedere anche le cartelle cliniche di eventuali ricoveri.

In caso di decesso da infortunio / incidente stradale / suicidio

- Documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

Per le polizze Più Tranquillità Mutui dovrà essere prodotta, dalla filiale che ha in carico il contratto, una dichiarazione riportante il debito residuo del mutuo collegato alla polizza alla data del decesso.

11.3 Polizze Vita Casi Particolari

11.3.1 Decesso del beneficiario

Se il beneficiario decede e non viene variato il suo diritto passa «iure successionis» ai suoi eredi, quindi in caso di decesso dell'assicurato, oltre alla documentazione indicata nelle precedenti pagine andrà prodotto:

- certificato di morte del beneficiario;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da cui risulti chi sono gli eredi del beneficiario e se ha lasciato o meno testamento;
- copia della pubblicazione dell'eventuale testamento.

Poiché la quota del beneficiario pre morto viene liquidata «iure successionis» gli eredi dovranno inserire l'importo nella dichiarazione di successione. Pertanto come stabilito dalle normative, per liquidare la compagnia dovrà acquisire copia della dichiarazione di successione. A tal fine la compagnia fornisce agli eredi una certificazione con l'importo da inserire in denuncia e le istruzioni per la compilazione.

11.3.2 Rinuncia all'eredità vs rinuncia al beneficio di polizza

Il beneficiario di una polizza acquisisce un diritto proprio, contrattuale, e non successorio pertanto l'eventuale rinuncia all'eredità non implica la rinuncia al beneficio di polizza.
Quindi un erede cha ha rinunciato all'eredità può tranquillamente incassare le somme derivanti dal sinistro, senza che ciò comporti un'accettazione, anche implicita, dell'eredità.
Viceversa se l'erede vuole rinunciare anche al beneficio di polizza lo deve comunicare per iscritto alla compagnia.

11.3.3 Polizze costituite in pegno

Se la polizza oggetto di sinistro era stata costituita in pegno oltre alla documentazione indicata nelle pagine precedenti deve anche essere prodotta l'autorizzazione del creditore pignoratizio alla liquidazione, oppure la sua richiesta di escussione.

11.4 Polizze Vita contratti di capitalizzazione

I contratti di capitalizzazione non prevedono la figura dell'assicurato, quindi l'unica prestazione contrattuale è la liquidazione a scadenza.
Chiaramente il contraente può esercitare il diritto di riscatto anticipato.
In caso di decesso del contraente gli eredi possono nominare tra di loro un nuovo contraente.

La documentazione richiesta per il cambio di contraente è la stessa prevista nei casi descritti precedentemente.

Si precisa che nel caso in cui il "Beneficiario" sia il contraente stesso, alla scadenza la somma verrà liquidata «iure successionis» agli eredi. Pertanto già al momento della variazione di contraenza il valore del contratto dovrà essere inserito nella dichiarazione di successione (importo che verrà fornito da CA Vita tramite certificazione agli eredi) e per perfezionare la variazione di contraenza dovrà essere prodotta alla compagnia copia della dichiarazione di successione.

12. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA LIQUIDAZIONE DI PRESTITI AGOS

12.1 Prestiti Agos post 19/12/2014 abbinati a polizza CACI

La polizza CPI è proposta ai clienti a partire da giugno 2016.
Il gestore della relazione fornirà il contatto telefonico 02.69943001 a cui dovrà rivolgersi l'erede per l'apertura del sinistro.
Agos richiederà l'invio da parte dell'erede, via posta e/o fax, di una richiesta scritta, in carta libera, di apertura del sinistro contenente il certificato di morte e i documenti d'identità dell'erede del denunciante e loro recapiti.

Al ricevimento della richiesta Agos invierà il modello di denuncia, che riporta i documenti che devono essere allegati a tale modello e inoltrati alla Compagnia:

- Documento d'identità del denunciante
- Certificato di morte
- Modulo Istat D4 sulle cause del decesso

In caso di morte per grave malattia

- Modulo CACI Life D.a.c. con compilazione della Relazione medica sulle cause del decesso da parte del medico che ha constatato il decesso o del medico curante

In caso di morte da infortunio o incidente

- Copia del verbale rilasciato dall'Autorità competente intervenuta sul posto
- Modulo CACI Life D.a.c. (in questo caso non è necessaria la compilazione della Relazione medica sulle cause del decesso)

Agos per conto di CACI si riserva di richiedere eventualmente in caso di necessità:

- Documentazione medica o altra documentazione atta all'istruzione del sinistro.

12.2 Prestiti Agos post 19/12/14 non abbinati a polizza CACI

Il gestore della relazione fornirà il contatto telefonico 02.69943001 a cui dovrà rivolgersi l'erede per l'apertura del sinistro.
Agos richiederà l'invio da parte dell'erede, via posta e/o fax, di una richiesta scritta, in carta libera, di apertura del sinistro contenente il certificato di morte e i documenti d'identità dell'erede denunciante.

Al ricevimento della richiesta Agos invierà il modello di denuncia, che riporta i documenti che devono essere allegati a tale modello e inoltrati alla Compagnia.

- Documento d'identità del denunciante
- Certificato di morte
- Atto notorio/Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio
- Copia dell'atto di rinuncia, se presente
- Copia del verbale di accettazione dell'eredità
- In presenza di minorenni, copia del Decreto del Giudice Tutelare, contenente l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario in nome e per conto del/i minore/i

- Nel caso di successione testamentaria oltre ai documenti sopra elencati si dovrà fornire copia del verbale di pubblicazione del testamento olografo o verbale di registrazione del testamento pubblico.

13. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'AVVIO DELLE PRATICHE PER LIQUIDAZIONE POLIZZE CACI

Documentazione richiesta al denunciante del sinistro per il caso di decesso del titolare di prestiti/mutui abbinati alla polizza assicurativa CACI:
Il gestore della relazione deve richiedere agli eredi, oltre alla documentazione bancaria prevista e specificata al paragrafo 12.2 anche la seguente documentazione aggiuntiva:

- Modulo di Denuncia Sinistro;
- Certificato di Morte;
- Copia documento d'identità in corso di validità del denunciante;
- Modulo Istat D4 sulle cause del decesso (reperibile presso Asl di residenza o nel Comune di residenza del de cuius).

In caso di morte violenta/incidente:

- Copia del verbale rilasciato dall'autorità competente intervenuta sul luogo del sinistro – Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco etc.

In caso di morte per malattia grave

- Relazione Medica sulle cause del decesso debitamente compilata dal medico che ha constatato il decesso o dal medico curante

CACI si riserva di richiedere ulteriore documentazione direttamente al beneficiario in caso fosse necessario.

14. ITER DI DENUNCIA DELLA PRATICA DI SUCCESSIONE (DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE)

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso.
A partire dall'1/1/2019 la dichiarazione di successione deve essere presentata per via telematica: direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate o richiedendo il supporto di professionisti abilitati.
Alla banca dovrà essere consegnata copia della presentazione riportante gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

15. IMPOSTA DI SUCCESSIONE

L'imposta sulle successioni si applica sul valore complessivo netto della quota ereditaria, al netto della franchigia e degli oneri di cui è gravata l'eredità. Non tutti i beni posseduti sono compresi nell'attivo ereditario. Ad esempio, non entrano nel valore della successione i titoli di Stato italiani o equiparati.
I trasferimenti di beni e diritti per causa morte sono soggetti all'imposta di successione con le seguenti aliquote:

Beneficiari	Eventualie franchigia per ciascun beneficiario (Euro)	Aliquota
Coniuge e parenti in linea retta	1.000.000,00	4%
Fratelli e sorelle	100.000,00	6%
Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado	Nessuna franchigia	6%
Altri soggetti	Nessuna franchigia	8%

Se il beneficiario è un soggetto portatore di un handicap riconosciuto grave, l'imposta si applica tenuto conto di una franchigia di 1.500.000,00 euro. Oltre tale importo, si applicano le aliquote previste in funzione del grado di parentela.
Altre imposte sono dovute, ad esempio, nel caso di successioni di immobili (imposta ipotecaria, catastale, di bollo).

CRÉDIT AGRICOLE

Una grande banca, tutta per te.